



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Associazione Regionale
SICILIA



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

il Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo (di seguito denominato STEBICEF), con sede a Palermo, viale delle Scienze - Edificio 16 - C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente Accordo, giusto D.R. di nomina, rep. n. 10037 del 03.10.2024, prot. 158754;

E

la Federazione Italiana della Caccia, Consiglio Regionale della Sicilia, con sede legale in Racalmuto (AG), in via Calatafimi n. 26, C.F. 02895670822, PEC: fidc.sicilia@pec.it, rappresentato legalmente dal Presidente Giuseppe La Russa, nato a Racalmuto (AG) il 12.11.1950, domiciliato per la carica a Racalmuto (AG), via Calatafimi n. 26 (d'ora innanzi denominata «FIDC»);

di seguito denominati congiuntamente le «Parti».



PREMESSO CHE

- il Dipartimento STEBICEF già da tempo ha sviluppato ricerche di base ed applicative nel settore della zoologia applicata e che il Laboratorio di Zoologia applicata, nell'ambito della propria attività istituzionale di ricerca è interessato alle indagini ecologiche sulla fauna selvatica, nello specifico della lepre italica (*Lepus corsicanus*) e della in Sicilia;
- la FIDC è interessata a realizzare l'Accordo attuativo sottoscritto il 9 agosto 2024 congiuntamente con l'Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia (ISZS) e la Federazione Italiana della Caccia - Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche ed Agro-Ambientali, finalizzato ad attuare le attività di monitoraggio e di pianificazione del prelievo venatorio della lepre italica per l'annata 2024/25, come previste dal progetto "*Verso il prelievo venatorio sostenibile della Lepre italica (Lepus corsicanus) in Sicilia buone pratiche e azioni di monitoraggio*" (d'ora in poi Progetto), approvato dalla Regione Siciliana con D.R.S. n. 4208 del 18.06.2024, nonché ad approfondire le analisi e le conoscenze scientifiche sui dati e i campioni raccolti nell'ambito dello stesso progetto sin dal 2017, anche finanziando una borsa di studio da svolgersi presso il Dipartimento STEBICEF.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della collaborazione

FIDC e il Dipartimento STEBICEF intendono collaborare al fine di sviluppare attività di ricerca in settori di interesse comune al fine di aumentare le conoscenze scientifiche sull'ecologia della lepre italica e migliorare le strategie di conservazione e gestione di questa specie in Sicilia.

La collaborazione e la ricerca oggetto del presente accordo saranno rivolte ai seguenti scopi ed obiettivi:

- la FIDC si impegna a porre a disposizione del Dipartimento STEBICEF i campioni di lepre italica e i dati di monitoraggio derivanti dal Progetto, a finanziare una borsa di studio della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il Dipartimento STEBICEF e a rimborsare le spese di trasferta concordate e sostenute dalla persona assegnataria della borsa di studio;
- STEBICEF si impegna a garantire la selezione e assegnazione di una borsa di studio della durata di 12 mesi da svolgersi presso le proprie strutture, avente come oggetto:
 - l'espletamento di attività di studio delle informazioni scientifiche raccolte durante il



Progetto (sin dal 2017) e la redazione di lavori scientifici, anche partecipando a convegni o seminari;

- la collaborazione con FIDC e con l'Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche ed Agro-Ambientali della Federazione Italiana della Caccia nazionale per l'espletamento delle attività di formazione, l'organizzazione del monitoraggio delle popolazioni di lepre italica, la raccolta di campioni sul campo, l'elaborazione di report e di lavori scientifici e/o divulgativi.

La collaborazione si potrà estendere eventualmente anche ad altre tematiche affini di ricerca di comune interesse delle Parti, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - Modalità della collaborazione

L'attività svolta dal personale e dai collaboratori di ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti delle altre parti e, pertanto, il medesimo personale manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con il rispettivo ente di appartenenza.

Art.3 - Responsabili Scientifici



Per quanto riguarda l'esecuzione delle attività previste nel presente accordo, ~~il~~ STEBICEF riconosce la responsabilità scientifica al Prof. Mario lo Valvo e la FIDC al Presidente Giuseppe La Russa. Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere comunicata nel più breve tempo possibile alle controparti a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- per la FIDC: PEC fidc.sicilia@pec.it;
- per STEBICEF: PEC
dipartimento.stebicef@cert.unipa.it;

Art. 4 - Durata e Recesso

Il presente accordo ha durata 18 mesi a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato, sulla base di un accordo scritto approvato dalle Parti, dietro presentazione di una relazione valutativa, sui risultati raggiunti e sulle attività che si prevede di continuare a svolgere.

Prima della naturale scadenza, le parti potranno prorogare la durata del presente Accordo, previa comunicazione scritta a mezzo PEC e dietro presentazione di relazione valutativa, sui risultati raggiunti e sulle attività che si prevede di continuare a svolgere.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un



preavviso di almeno sei mesi. Lo scioglimento del presente Accordo non avrà effetto che per l'avvenire e non inciderà sulla parte di rapporto già eseguita.

Art. 5 - Luogo della ricerca

Le attività di analisi saranno effettuate presso il Laboratorio del Dipartimento STEBICEF sotto la supervisione del Prof. Mario Lo Valvo. Alle attività di analisi potrà partecipare il personale delle Parti firmatarie del presente accordo incaricato di collaborare nell'attività di ricerca, il titolare della borsa di studio e il personale dell'Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche ed Agro-Ambientali della Federazione Italiana della Caccia Nazionale.

Le attività di campionamento potranno svolgersi sul territorio regionale e le analisi potranno essere svolte presso i locali e laboratori delle Parti.

Art. 6 - Risorse assegnate e modalità di pagamento

La somma che verrà erogata da FIDC, da destinare all'assegnazione della borsa di studio presso il Dipartimento STEBICEF e comprensiva di ogni altro onere economico, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del presente Accordo è pari a € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).



La quota sarà erogata da FIDC, nei tempi e con le modalità sotto riportate:

- primo acconto di € 7.500,00 pari al 50% del totale entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto;
- saldo di € 7.500,00 pari al 50% del totale alla scadenza del 5° mese di attività dalla data di assegnazione della borsa di studio, previa presentazione di una sintetica relazione sullo stato di avanzamento degli studi.

Gli importi suddetti saranno versati mediante bonifico bancario a favore dell'Università di Palermo - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, con sede in Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 16 - 90128, C.F. 80023730825, P. IVA 00605880822, presso CREDIT AGRICOLE - Sede di Palermo. IBAN: IT50R0623004609000015632748 - Conto corrente: 000015632748 - BIC/ SWIFT: CRPPIT2PXXX.

Art. 7 - Copertura assicurativa, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Dipartimento STEBICEF garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle



attività di collaborazione scientifica oggetto del presente Accordo.

La FIDC garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi



specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a considerare strettamente confidenziale e riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, sui risultati in esito alle attività di ricerca in essere di pertinenza di ciascuna delle altre Parti (di seguito "*Informazioni*") di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo. Tale obbligo permane per due anni dopo il termine della collaborazione.

Inoltre, ciascuna Parte si impegna nei confronti dell'altra a:

- a) utilizzare le informazioni unicamente per i fini della collaborazione (ivi compresa la divulgazione tecnico-scientifica e la didattica);
- b) mantenere le informazioni riservate e sotto il proprio controllo proteggendole con appropriate misure di sicurezza, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e a collaboratori e/o consulenti secondo quanto



strettamente necessario in relazione alle sole finalità della collaborazione e farà in modo che tali soggetti trattino tali informazioni in maniera riservata. Qualora fosse richiesto, nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, di rivelare in tutto o in parte le informazioni, la parte interessata comunicherà tempestivamente e per iscritto alle controparti detta richiesta, nei limiti di quanto legalmente possibile, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.

A parziale ed espressa deroga di quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente articolo, le Parti si danno reciproca autorizzazione a rendere pubblica l'informazione relativa all'esistenza del presente accordo e dei suoi scopi, mantenendone peraltro riservati i contenuti di dettaglio, i termini e le condizioni.

Art. 9 - Proprietà intellettuale

Le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del *knowhow*, dei diritti di proprietà intellettuale in possesso alla data della stipula del presente accordo.

Resta altresì inteso che la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e eventuali diritti di brevetto relativi a tutti gli eventuali materiali, studi o



risultati elaborati, sviluppati o progettati in esecuzione del presente accordo, compreso il regime della loro diffusione e distribuzione, dovranno essere condivisi dalle Parti firmatarie del presente accordo.

Art. 10 - Pubblicità dei risultati e utilizzo del logo

I risultati conseguiti nell'ambito del presente accordo saranno pubblicati e/o diffusi con modalità da concordarsi fra le Parti e in ogni caso in modo tale da non pregiudicare il deposito di domande di brevetto inerenti i risultati ottenuti.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali enti patrocinanti le attività medesime, salvo il diritto morale degli Autori di essere citati come tali.

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari esclusi gli scopi divulgativi e formativi. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la



tutela dell'immagine di ciascuna Parte. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.1 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali, relativi al presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR") e della vigente normativa nazionale D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 12 - Legge applicabile e foro competente

Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.

Le Parti si impegnano nello spirito di collaborazione a risolvere e definire in via amichevole eventuali controversie nascenti tra le Parti in merito alla formazione, interpretazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Associazione Regionale
SICILIA



vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 13 - Registrazione e Imposta di bollo

Il presente accordo verrà registrato in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 8 del DPR 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni, a cura e spese del richiedente. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 - Allegato A - Tariffa parte I - articolo 2, ed è assolta da entrambe le Parti al 50%.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo, le Parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente Accordo a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.



**Università
degli Studi
di Palermo**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



**Associazione Regionale
SICILIA**



Per il Dipartimento STEBICEF

Il Direttore di Dipartimento

Prof. Vincenzo Arizza

Per FIDC Sicilia

Il Presidente

Giuseppe La Russa